



## Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: [vargiuscuola.it](http://vargiuscuola.it)

[commerciale@vargiuscuola.it](mailto:commerciale@vargiuscuola.it)

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole della lista di distribuzione  
gratuita VargiuScuola Silver*

Circ. VS\_Svr 39/2020

Assemini, 10/6/2020

## Retromarcia del MIUR sulla pubblicazione degli esiti scolastici

Come abbiamo visto in una precedente comunicazione **Vargiu Scuola**, la [nota MIUR 8464 del 28 maggio](#) a proposito della pubblicità degli esiti scolastici ha disposto che *“nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 dell’OM 11/2020 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), **anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati**, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare **sull’albo on line** dell’istituzione scolastica”*.

Tali disposizioni hanno creato discussioni e contestazioni che sono quindi sfociate in una retromarcia certificata dalla [nota prot. 9168 del 9/6/2020](#) dove *“si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado **si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico**. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente **AMMESSO e NON AMMESSO** alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network)”*.

*Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione **all’albo della scuola** degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.*

Identiche disposizioni per la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente.

## Quando la toppa è peggio dello sbrego

La **nota MIUR 8464** sul punto in questione aveva sicuramente il pregio della sintesi e della chiarezza anche se prestava il fianco a delle contestazioni per quanto riguarda la pubblicazione dei voti anche inferiori a sei decimi che a nostro parere poteva essere corretta, se ritenuto opportuno, da una nuova nota che disponesse, ad esempio, la pubblicazione all'albo on line del 6 in rosso per le insufficienze o anche, per le scuole del primo ciclo, la pubblicazione con la dicitura AMMESSO e non AMMESSO.

Invece di una rettifica di una riga il MIUR ha emesso una lunga e confusa nota di "chiarimenti" che oltre a contraddire ciò che era stato in precedenza disposto viola i principi di trasparenza che devono essere garantiti da ogni pubblica amministrazione.

Ricordiamo infatti che **gli esiti scolastici sono soggetti all'obbligo di pubblicità legale** e che la data di pubblicazione all'albo è quella a partire dalla quale decorrono i tempi previsti dalla normativa per il ricorso al TAR (60 gg) o al Presidente della Repubblica (120 gg). La pubblicità legale è presupposto per l'efficacia dei provvedimenti e oggi può avvenire **solo mediante l'albo on line** istituito con la Legge 69/2009, il cui art. 32 stabilisce che:

- dal primo gennaio 2010 "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."
- dal primo gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale (come ad esempio i tabelloni con gli esiti degli scrutini un tempo affissi nelle scuole).

Il MIUR non può quindi disporre che la pubblicazione sul registro elettronico, peraltro in un'area non pubblica, sia equivalente alla pubblicazione all'albo né può, per le scuole che non dispongono di registro elettronico, prevedere che la pubblicità legale possa avvenire con l'affissione dei tabelloni presso la sede della scuola (che è poi il modo tradizionale ancora in uso presso molti istituti). Ciò che compete al MIUR, secondo anche quanto dichiarato dal Garante Privacy, è di definire in modo chiaro quali sono le informazioni che possono essere pubblicate dalle scuole per garantire la tutela dei dati personali nel rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabilito dalla legge.

E' quindi corretto che il MIUR dica alle scuole se possono pubblicare all'albo anche i voti insufficienti, valutando l'età degli alunni o altri fattori che possono incidere sulla scelta ma ciò non significa che le valutazioni scolastiche siano dati personali in se meritevoli delle tutele che devono essere garantite ai dati sensibili. Possono a nostro parere chiarire questo punto alcuni pronunciamenti fatti dal Garante privacy che riportiamo di seguito:

*"I voti scolastici ed in genere ogni dato relativo agli esiti del processo di istruzione non sono dati sensibili, soggetti a speciali tutele"* (**Newsletter Garante 12 8.6.2000**)

*"non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza. (...) Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti"* (**Vademecum Garante anno 2010 - La privacy sui banchi di scuola**)

*"I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione."* ([Vademecum Garante anno 2013](#) e [Vademecum Garante anno 2016](#) – **La privacy a scuola**)

*"nessuna norma del codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile"* (**Comunicato stampa Garante 14/6/2005**)

Il Garante ricorda, che è necessario che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami, l'istituto scolastico **eviti di fornire**, anche indirettamente, **informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti**. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. Le scuole devono poi evitare di rendere in qualche modo evidente **la frequenza dell'ora di religione** o la partecipazione ad attività alternative.

### **Cosa fare?**

In questo contesto di estrema confusione in cui note ministeriali si sovrappongono e contraddicono normative di legge è difficile dare dei suggerimenti che garantiscano da qualunque evenienza. A nostro parere la pubblicazione all'albo on line è dovuta perché unico modo riconosciuto dalla normativa per garantire la pubblicità legale ed il diritto degli interessati di ricorrere entro i termini previsti dalla legge. Per rispettare tale obbligo e attenersi al contempo alle disposizioni della nota 9168 possiamo suggerire di pubblicare all'albo on line soltanto la notizia della avvenuta comunicazione degli esiti alle famiglie mediante registro elettronico o affissione in sede dei tabelloni (nel caso in cui non fosse disponibile il registro elettronico). Vista l'esplicita proibizione contenuta nella nota MIUR riteniamo sia opportuno limitarsi a questa unica pubblicazione ed evitare la pubblicazione all'albo on line dei tabelloni con gli esiti (cosa che, come detto, non sarebbe proibita ed anzi sarebbe prevista da esplicita norma di legge).

Le scuole che avessero già pubblicato all'albo on line gli esiti scolastici secondo la precedente disposizione potranno provvedere alla rimozione dei relativi atti e alla sostituzione con il nuovo documento. E' bene ricordare che i documenti pubblicati all'albo, per disposizione normativa, non sono oggetto di indicizzazione per cui la rimozione del documento potrà garantire l'assenza di copie nei motori di ricerca presenti in Internet.

Vogliamo qui evidenziare che se si segue alla lettera la disposizione dell'ultima nota MIUR viene violato il principio di trasparenza delle valutazioni che, se per motivi di privacy può essere limitato per coloro che non hanno un legittimo interesse deve invece essere garantito per tutti gli alunni e le famiglie di una stessa classe. A nostro parere sarebbe stato invece opportuno consentire la pubblicazione dei tabelloni con tutte le valutazioni, comprese quelle insufficienti, nell'area del registro elettronico cui possono accedere gli alunni e le famiglie di una stessa classe (cosa ci sembra sia proibita dalla nota).

### **Vargiu Scuola**

Anche in questa vicenda è evidente come la complessa normativa che regola l'attività delle pubbliche amministrazioni, e delle scuole in particolare, necessita di servizi che solo aziende specializzate possono oggi garantire. Vargiu Scuola assiste oggi più di 250 istituti scolastici e lavora da anni per favorire il processo di ammodernamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD).

### **Incarico di DPO e di referente normativo**

I servizi di assistenza e consulenza normativa sono prestati da VargiuScuola all'interno dei seguenti servizi a catalogo MEPA:

- **Assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO)** e di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione

e digitalizzazione delle PA (CAD) (codici MEPA: VS-DPO-1A e VS-DPO-3A). [Per scaricare un preventivo per il DPO andare al presente link.](#)

- **Per le scuole che avessero già un proprio DPO proponiamo un contratto che include solo il ruolo di referente per l'attuazione della normativa** in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) (codici MEPA: VS-NOR-1A e VS-NOR-3A). [Per scaricare un preventivo andare al presente link.](#)

### **Servizi sulla piattaforma G Suite**

Vargiu Scuola fornisce anche servizi relativi all'installazione, configurazione, gestione ed istruzione all'uso della piattaforma **G Suite** per lo svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa:

- **Assistenza e gestione piattaforma G Suite:** a catalogo MEPA (cod. **VS\_GSUITE\_1**) mettiamo a disposizione un servizio di installazione della piattaforma di Google, di assistenza per la sua configurazione/gestione e di assistenza e consulenza per la definizione di procedure e documenti per il rispetto della normativa (vedere [offerta al presente link](#))
- **Istruzione e formazione su piattaforma G Suite:** Vargiu Scuola sta lavorando per mettere a disposizione, a partire dal primo settembre e per tutto l'anno scolastico 2020/21, una piattaforma di e-learning in cui tutti gli utenti del dominio G Suite attivato dalla scuola (dipendenti e famiglie/alunni) possano avere sempre in linea istruzioni (testi e video) per l'utilizzo degli strumenti. Il prodotto è acquistabile su piattaforma MEPA con codice VS\_GS\_FOR1 (vedere [preventivo al presente link](#)).

### **Interventi di formazione**

Vargiu Scuola è anche attiva nella formazione di tutto il personale scolastico in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD. Se interessati contattateci per definire un programma di interventi, da condurre anche da remoto, sulla base delle effettive esigenze del vostro istituto.